STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO
SEDE LEGALE IN LORETO (AN) – VIA F.LLI BRANCONDI N.29

INDICE

TITOLO PRIMO
- ART. 1 (ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)
- ART. 2 (AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE)
- ART. 3 (SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO)
- ART. 4 (ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE)
- ART. 5 (PATRIMONIO)
- ART. 6 (DESTINAZIONE DEL REDDITO)

TITOLO SECONDO
- ART. 7 (ORGANI)

CAPO PRIMO (DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI)
- ART. 8 (AMBITO APPLICATIVO)
- ART. 9 (REQUISITI DI ONORABILITÀ)
- ART. 10 (INCOMPATIBILITÀ)
- ART. 11 (CONFLITTO DI INTERESSI)
- ART. 12 (CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI)
- ART. 13 (DECADENZA)
- ART. 13 BIS (MANDATI)
- ART. 13 TER (RAPPORTI DI COLLABORAZIONE)
- ART. 13 QUATER (MANDATI E SOCIETÀ ED ENTI STRUMENTALI)
- ART. 14 (INDENNITÀ)

CAPO SECONDO (ASSEMBLEA)
- ART. 15 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
- ART. 16 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

CAPO TERZO (CONSIGLIO GENERALE)
- ART. 17 (COMPOSIZIONE)
- ART. 18 (REQUISITI ED INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE)
- ART. 19 (PROCEDURA DI NOMINA)
- ART. 20 (REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ)
- ART. 21 (DURATA IN CARICA)
- ART. 22 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE)
- ART. 23 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE)
- ART. 24 (VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)

CAPO QUARTO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
- ART. 25 (COMPOSIZIONE E DURATA)
- ART. 26 (NOMINA)
- ART. 27 (REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ)
- ART. 28 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
- ART. 29 (ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

CAPO QUINTO (PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)
- ART. 30 (POTERI DEL PRESIDENTE)

CAPO SESTO (COLLEGIO DEI REVISORI)
- ART. 31 (REQUISITI, NOMINA ED ATTRIBUZIONI)

CAPO SETTIMO (SEGRETARIO GENERALE)
- ART. 32 (REQUISITI ED ATTRIBUZIONI)

TITOLO TERZO
- ART. 33 (LIBRI E SCRITTURE CONTABILI)
- ART. 34 (BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE)

TITOLO QUARTO
- ART. 35 (TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCIOGLIMENTO)

NORME TRANSITORIE
- ART. 36

TITOLO PRIMO

Art. 1

(*Origine, denominazione, sede e durata*)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, di seguito chiamata Fondazione, deriva dalla Cassa di Risparmio di Loreto, istituita con decreto reale del 9 novembre 1861 da privati cittadini, dal Pio Istituto di Santa Casa e dal Comune di Loreto, dopo il conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
   La Fondazione ha la propria sede legale in Loreto ed ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalla L. n. 461 del 23/12/1998, dal D. Lgs n. 153 del 17/5/1999 e sue successive modificazioni, dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 3

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel territorio dei Comuni di Loreto e di Castelfidardo. La Fondazione, ricorrendo determinati presupposti, può effettuare interventi, con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni Marchigiane, anche in altri ambiti territoriali.
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1 comma 1, lettera c-bis), del d.lgs. 17 maggio 1999, n°153 e successive modificazioni ed integrazioni ed opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati nel Piano Programmatico Pluriennale dal Consiglio Generale assicurando singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti è comunicata all'Autorità di vigilanza e il suo contenuto viene reso pubblico sul sito della Fondazione. La Fondazione inoltre può promuovere progetti ed iniziative volti a favorire il turismo.
3. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica le esigenze del territorio, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più dei settori indicati, nell'ambito della definizione periodica di programmi pluriennali.
4. La Fondazione persegue le finalità istituzionali attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative proposte da terzi, ovvero promuovendo programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici.

ART. 4

(Attività della Fondazione)

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriannuale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
2. La Fondazione può esercitare direttamente, istituendo apposita contabilità separata, imprese strumentali di cui all'art. 1 comma 1 lettera h) del d.lgs. 17 maggio 1999 n° 153, nell'ambito dei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto. La Fondazione può inoltre detenere partecipazioni di controllo solo in Enti e Società che abbiano per oggetti esclusivi l'esercizio di imprese strumentali. Le facoltà di cui sopra sono attivate previa valutazione della sostenibilità economica delle attività da intraprendere, al fine di non mettere a rischio il patrimonio della Fondazione. A tale fine l'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato

utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'Art. 7 c.3 bis, del d.lgs. n° 153/99.

3. La Fondazione opera nel rispetto di principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a persone fisiche, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti e sindacati, né a loro istituzioni o emanazioni.
4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.
5. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni e con i principi riportati nel Protocollo di Intesa, approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
6. La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 62 del D. Lgs. 117/2017, in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Vigilanza.
7. La Fondazione, in deroga alla limitazione territoriale prevista dall'art. 3 comma 1°, può raccordare la propria attività e i propri interventi con quelli di altri enti aventi finalità analoghe. Parimenti, la Fondazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
8. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.
9. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché riconducibile tra i propri scopi statutari.
10. Il Consiglio Generale può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali.
11. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11 commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 5
(*Patrimonio*)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai fondi e riserve, nonché dai cespiti e dalle attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto. Esso si incrementa di norma per:
    a. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'autorità di vigilanza;
    b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
    c. riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dal Consiglio Generale, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti della Fondazione, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.
3. La delibera di costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.
4. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, secondo principi di trasparenza ed eticità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione può investire una quota del patrimonio in impieghi collegati alle finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio. Di tali impieghi viene data adeguata informativa nel Documento Programmatico Previsionale.

6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
    a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
    b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
    c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio di indirizzo, su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché dagli Artt. 1 e 2 dell'Addendum.
8. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
9. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'Art. 2, del Protocollo d'Intesa, nonché dall'Art. 1 dell'Addendum.
10. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
11. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'Art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari a quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
12. La gestione del patrimonio investito in attività mobiliari può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione delle linee della gestione patrimoniale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.
13. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari all'interno dei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli organi della Fondazione o loro familiari entro il terzo grado, al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione né potranno essere designati quali componenti gli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore. L'incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.
14. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all'interno della Fondazione essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.
15. Le politiche di spesa sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale.
16. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Art. 6

(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
    a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
    b) oneri fiscali;
    c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ad uno o più dei settori rilevanti di cui all'art. 3 comma 2, del presente statuto;
e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale o previsti dall'Autorità di vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo art. 14.

TITOLO SECONDO

Art. 7

(Organi)

Sono organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Generale con funzioni di organo di indirizzo;
c) il Consiglio di Amministrazione con funzioni di organo di amministrazione;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori con funzioni di organo di controllo.

I componenti gli organi concorrono, in posizioni di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 8

(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai componenti l'assemblea dei soci.

Art. 9

(Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità ed idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
   a. gli interdetti, gli inabilitati, coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
   b. il fallito e i condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
   c. coloro che - per un qualunque delitto non colposo - abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
   d. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n°159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Nella nomina dei componenti gli organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento. È garantita la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al segretario generale, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 10

(Ineleggibiltà e Incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
   a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
   b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo, nonché del Segretario generale;
   c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
   d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo, gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
   e) il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i Segretari e i Direttori Generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
   f) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale**;**
   g) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, fatta eccezione per gli incarichi professionali specifici;
   h) coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
   i) gli amministratori delle organizzazioni non lucrative, pubbliche o private, che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione in misura non inferiore al 20%, nonché il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado compreso, dei medesimi amministratori;
   j) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti la nomina una delle cariche di cui al precedente comma 1 lettere d), e), f).
3. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire incarichi di cui al precedente comma 1 lettere d), e), f).
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, indirizzo o controllo presso la Fondazione:
   - non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
   - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzione di direzione, di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
5. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, incluso l'esercizio delle funzioni di direzione, non può assumere cariche negli organi della fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico.
6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione. Non può altresì designare parenti entro il quarto grado dei componenti gli organi della Fondazione.
7. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al segretario generale.
8. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
9. Non possono essere nominati componenti degli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1 lett. d).
10. Non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d. lgs n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

Art. 11

(Conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il segretario generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 12

(Cause di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
   a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2;
   b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 9, comma 2, con sentenza non definitiva;
   c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67 comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
   d) l'applicazione di misure cautelari personali.
2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio Generale, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 13

(Decadenza)

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con delibera dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il segretario generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 10, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi. Decadono altresì i componenti gli organi che vengono a trovarsi in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.
2. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei requisiti, nonché all'assunzione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.
3. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della permanenza dei requisiti richiesti dallo statuto, delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione, ovvero delle situazioni di conflitto di interesse che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
5. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza. I motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al presidente della Fondazione prima dell'inizio dei lavori dell'organo di appartenenza del componente interessato.

Art. 13-bis

(Mandati)

1. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 21 c.1 dello Statuto per i componenti del Consiglio generale. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

Art. 13-ter
(Rapporti di Collaborazione)

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Componenti degli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 13 Quater
(Mandati e Società ed Enti Strumentali)

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
   a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
   b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:
   a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
   b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
   c) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Componenti degli Organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 14
(Indennità)

1. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio Generale, sentito il collegio dei revisori.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi il collegio dei revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei revisori.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO
ASSEMBLEA
Art. 15
(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci, quale depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è regolata dal presente articolo, dall'art. 16 dello statuto e dal proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, nonché i requisiti dei soci, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza.
2. Fanno parte dell'assemblea coloro che hanno la qualità di socio secondo le previsioni del presente articolo e del regolamento di cui al comma precedente.
3. Il numero massimo dei soci è di 84 (ottantaquattro), comprensivo dei quattro soci di diritto. Sono soci di diritto il Comune di Loreto, la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto e la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, in riconoscimento diretto e derivato della qualità di fondatori, ed è socio di diritto il Comune di Castelfidardo, in qualità di ente rappresentante gli interessi di uno dei due comuni di cui si compone il territorio di competenza della Fondazione come previsto dall'Art. 3 comma 1 dello Statuto.
4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per le partecipazioni ai lavori dell'assemblea.
5. La qualità di socio non è trasmissibile si acquisisce con l'elezione da parte dell'assemblea, deliberata con il voto favorevole di due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.
6. I soci perdono tale qualità dopo dieci anni dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta. La qualità di socio si perde, altresì, per dichiarazione di decadenza o per dimissioni. Queste ultime hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, cessano di essere soci coloro che compiono l'80° anno di età; della cessazione dà atto il presidente dell'assemblea. Essi assumono la qualifica di "Soci onorari"; in tale qualità essi sono invitati a presenziare alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono computati nel numero massimo di soci di cui al terzo comma.
8. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente dell'assemblea stessa. Nell'ambito dell'assemblea il presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
9. Qualora un socio sia componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori, ovvero assuma le funzioni di segretario generale, la sua qualità di socio è sospesa fino al termine di detto incarico. Tale periodo di sospensione non è computato nel calcolo della durata della qualità di socio.

Art. 16
(Competenze dell'assemblea dei soci)

1. Ferme rimanendo in ogni caso le competenze del Consiglio Generale, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:
   a) la predisposizione e l'approvazione del regolamento di cui all'art. 15, comma 1;
   b) la designazione del 50 per cento dei componenti il Consiglio Generale;
   c) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, sulla istituzione di imprese strumentali nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione o scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 35;
   d) la formulazione di pareri sul documento programmatico pluriennale, sul documento programmatico previsionale e sul bilancio annuale;
   e) la predisposizione e l'approvazione di un codice etico della Fondazione
2. L'assemblea dei soci, inoltre, formula proposte al Consiglio Generale in materia di attività della Fondazione.
3. Laddove previsti, i pareri, obbligatori ma non vincolanti, vengono resi dall'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla richiesta, ad eccezione di quello relativo al bilancio annuale che viene reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Consiglio Generale può liberamente deliberare.
4. L'assemblea dei soci assicura il rispetto del codice etico della Fondazione.

CAPO TERZO
CONSIGLIO GENERALE
Art. 17
(*Composizione*)

1. Il Consiglio Generale è composto da dodici membri di cui:
   a) sei designati dall'Assemblea dei Soci, tre fra i residenti di Loreto e tre fra i residenti di Castelfidardo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 18 c. 1;

b) sei designati dai seguenti soggetti:
- 1 dal Comune di Loreto;
- 1 dal Comune di Castelfidardo;
- 1 dalla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto;
- 1 dalla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes;
- 1 a rotazione, nell'ordine d'indicazione, dai seguenti enti:
  - Pro-Loco Castelfidardo;
  - Pro-Loco Loreto;
- 1 a rotazione, nell'ordine d'indicazione, dai seguenti enti:
  - Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Loreto;
  - Associazione Industriali della Provincia di Ancona;
  - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura avente competenza per il territorio di operatività di cui all'art.3, comma 1, primo periodo, della Fondazione;
  - Università degli Studi Ancona.

2. I componenti il Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
3. Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti diversi dall'Assemblea dei Soci, siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 18

(*Requisiti ed indirizzi per la designazione)*

1. Gli enti e l'assemblea dei soci cui spetta la designazione dei membri il Consiglio Generale devono attenersi ai seguenti criteri:
   - i componenti devono essere scelti fra cittadini italiani residenti nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo da almeno tre anni, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
   - per una percentuale non superiore al 25% sul numero totale dei componenti, in alternativa al requisito della residenza da almeno tre anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo, possono essere nominati cittadini che abbiano risieduto per almeno 15 anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo;
   - i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
   - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 10 (commi 1, 2, 3, 4 e 5) e 12;
   - i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 20.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, il Consiglio Generale individua, preventivamente ed in termini generali ed oggettivi, i settori e/o gli ambiti funzionali all'attività della Fondazione stessa anche ai sensi del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto.

Art. 19

(Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente, nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la designazione ovvero informa l'assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza. In caso di sostituzione di componente anticipatamente cessato dalla carica, la relativa designazione spetta all'ente che aveva provveduto alla designazione del membro cessato.
2. I soggetti indicati all'art. 17, comma 1, lettera b), chiamati alla designazione devono indicare alla Fondazione, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente, un candidato in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Consiglio di indirizzo, secondo le previsioni dell'art.18.

3. L'Assemblea dei soci, nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente, provvede alle designazioni di propria competenza indicando un candidato, per ogni nomina da effettuare, in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Consiglio di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 18.
4. Pervenuta la designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre nei successivi quindici giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, ovvero il soggetto designante non provvede a fare pervenire la designazione nei termini indicati, il soggetto cui compete la designazione viene invitato per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.
5. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, nella prima riunione utile dopo la ricezione della suddetta documentazione. Nella nomina dei propri componenti il Consiglio Generale adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.
6. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro i termini di cui ai precedenti commi, il Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi alla scadenza prevista, procederà ad inviare una nuova richiesta al soggetto designante il quale dovrà procedere alla designazione medesima entro quindici giorni dalla ricezione dell'ulteriore richiesta. Qualora la designazione non venga effettuata anche dopo la seconda richiesta nei termini sopra indicati, la designazione relativa è effettuata entro trenta giorni dal Presidente del Tribunale di Ancona, in via esclusiva ed in piena autonomia, ovvero dal successivo ente, per le designazioni a rotazione, che si uniformano agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.
7. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

Art. 20
(Requisiti di professionalità)

1. I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, come meglio specificato nel regolamento di cui all'art. 9 c. 3.

Art. 21
(Durata in carica)

1. I componenti il Consiglio Generale durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e non possono essere nominati per un altro mandato consecutivo nel medesimo organo.
2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
3. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dalla carica, restano in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.

Art. 22
(Competenze del Consiglio Generale)

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

a) la modificazione dello statuto, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Regolamento di cui all'art. 28 comma 2 lettera e);
c) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
d) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il collegio dei revisori, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori;
f) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità, escluse quelle derivanti da dolo o colpa grave, dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del collegio dei revisori e del segretario generale, sentito il collegio dei revisori per le polizze assicurative riguardanti i componenti del Consiglio Generale;
g) l'istituzione di eventuali commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità collegate alla effettiva partecipazione ai lavori e alle spese sostenute; qualora di dette commissioni siano chiamati a fare parte componenti

gli organi della Fondazione l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, sentito il collegio dei revisori;

h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;

i) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, sentito il parere dell'assemblea;

k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

l) l'istituzione di imprese strumentali, in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in società ed enti strumentali, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

n) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti

Art. 23

(Funzionamento del Consiglio Generale)

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Il Consiglio Generale si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno quattro componenti. La convocazione del Consiglio Generale può essere altresì richiesta dal collegio dei revisori.
3. Il Consiglio Generale è convocato, previo accordo con il destinatario sulla modalità, mediante pec, posta elettronica, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del collegio dei revisori.
4. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, due giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri del collegio dei revisori, la riunione del Consiglio Generale è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.
6. Qualora il presidente non provveda alla convocazione del Consiglio Generale, la riunione è convocata dal presidente del collegio dei revisori.
7. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
9. I verbali delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e da chi li redige.

Art. 24

(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte, salva diversa previsione dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Il presidente della Fondazione non ha diritto di voto. Parimenti il vice presidente della Fondazione, secondo le previsioni dell'art. 23, comma 1, non ha diritto di voto.
2. Salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto; l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni; l'esercizio diretto di imprese strumentali; le nomine alle cariche negli organi della Fondazione; l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il collegio dei revisori e la revoca degli stessi.

CAPO QUARTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25
(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri scelti fra persone residenti da almeno tre anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo. Il consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei votanti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione. Per una percentuale non superiore al 20% sul numero totale dei componenti, in alternativa al requisito della residenza da almeno tre anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo, possono essere nominati cittadini che abbiano risieduto per almeno 15 anni nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo.
2. La durata del mandato degli amministratori è di quattro esercizi, compreso quello di nomina e termina alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta in carica sino all'insediamento del successivo.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il presidente convoca sollecitamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del consiglio. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 26
(Nomina)

1. Gli amministratori sono nominati dal Consiglio Generale, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale procede all'individuazione dei candidati sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo.
3. Ciascun componente del Consiglio Generale può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione una o più candidature.
4. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati per il triennio successivo.

Art. 27
(Requisiti di professionalità)

1. Gli amministratori devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e, per un periodo almeno triennale, devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, come meglio specificato nell'apposito regolamento di cui all'art. 9 c. 3.

Art. 28
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
   a) la nomina o la revoca del segretario generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
   b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
   c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
   d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio Generale in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
   e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
   f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
   g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
   h) la verifica per il segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
   i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
   j) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
   k) l'istituzione di eventuali commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora di dette commissioni siano chiamati a fare parte componenti gli organi della Fondazione l'incarico deve essere ex ante

concordato e conferito con delibera, sentito il collegio dei revisori;

l) la gestione delle partecipazioni detenute dalla Fondazione;

m) la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine:
   - alle modifiche statutarie;
   - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
   - ai programmi di intervento della Fondazione;
   - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
   - all'istituzione di imprese strumentali, nonché all'acquisizione e dismissione di partecipazioni di controllo in società ed enti strumentali;
   - alle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al segretario generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 29
(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di dieci volte l'anno. Il consiglio si riunisce, altresì, quando il presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il collegio dei revisori.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, previo accordo sulla modalità, mediante pec, posta elettronica, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del collegio dei revisori.
4. Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal presidente e da chi redige i verbali.

CAPO QUINTO
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Art. 30
(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
2. Il Presidente:
   a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il suo corretto ed efficace funzionamento;
   b) convoca e presiede il Consiglio Generale senza diritto al voto e ne assicura il suo corretto ed efficace funzionamento;
   c) convoca e presiede le commissioni consultive e di studio;
   d) assume qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunata successiva del consiglio stesso per la ratifica;
   e) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
   f) ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
4. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al segretario generale, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 31
(Requisiti, nomina ed attribuzioni)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti. Il Consiglio Generale nomina altresì due revisori supplenti. I componenti il collegio dei revisori ed i revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili aventi residenza nei Comuni di Loreto o di Castelfidardo o, in alternativa, che siano stati residenti, per almeno quindici anni, in entrambi i Comuni citati o in uno solo di essi.
2. I revisori durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e terminano il mandato alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
3. Assume la Presidenza del Collegio il revisore con più anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano secondo l'ordine, rispettivamente di anzianità di carica e di età.
4. I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori vigila in particolare sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
6. Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allo stesso allegato.
7. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.
8. Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori, o del Consiglio Generale, o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.
9. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
10. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
11. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il triennio successivo.
12. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.
13. Il revisore supplente che subentra al revisore cessato dall'incarico per qualsiasi ragione dura in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore.
14. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal presidente del collegio.

CAPO SETTIMO
SEGRETARIO GENERALE
Art. 32
(Requisiti ed attribuzioni)

1. Il segretario generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione e ne assicura la corretta gestione delle risorse umane e strumentali. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e di segretario verbalizzante. Egli, inoltre, partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al segretario generale, attribuendo la relativa rappresentanza.
4. Il segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo dello statuto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione. Il segretario generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO TERZO

Art. *33*

(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, i libri delle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del segretario generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti imprese strumentali oltre alla relativa contabilità separata, viene predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. *34*

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'autorità di vigilanza.
4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio di Amministrazione predisposti. Il Consiglio Generale esamina ed approva il bilancio entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea dei Soci per le osservazioni di competenza, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale. Il Collegio dei Revisori e l'Assemblea dei soci formulano il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Nella Nota integrativa sono altresì inserite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti, nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
8. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati evidenziandone la relativa redditività.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite dal Consiglio Generale, osservando altresì quanto stabilito in proposito nel regolamento di cui al precedente comma 7. Tali documenti vengono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

TITOLO QUARTO

Art. *35*

(Trasformazione e fusione)

1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio Generale, sentita l'assemblea dei soci e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

1. Le disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Il disposto modificativo dell'art. 25 c. 2, concernente la durata del mandato degli amministratori, troverà applicazione a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla presente revisione statutaria.
3. I Soci in carica alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie mantengono la qualità di socio per la durata prevista per ciascuno di loro all'atto di nomina.
4. Il Presidente dopo l'approvazione delle presenti modifiche statutarie provvede a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.
5. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 10 c. 10, 13 ter e 13 quater dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'Art. 3, comma 7 dello stesso Addendum.

- *Predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/06/2026*
- *Sottoposto al parere dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/06/2026*
- *Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 luglio 2026*
- *Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA – DIREZIONE I – INTERVENTI FINANZIARI IN ECONOMIA – UFFICIO X – Prot. N° 0043807/2026 del 11/09/2026.*